



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Mario Falco e il diritto vaticano. Un contributo dimenticato

MATTEO CARNÌ

1. Mario Falco ecclesiasticista e canonista

Nel ripercorrere la vita e le opere di Mario Falco¹ la storiografia ha messo in rilievo molteplici aspetti del poliedrico allievo di Francesco Ruffini². Sono stati evidenziati non solo i profili accademici (come il contributo offerto dal docente torinese allo studio del diritto ecclesiastico e del *Codex Iuris Canonici* del 1917, ed alla redazione della legislazione sulle comunità israelitiche), ma anche le vicende esistenziali.

L'avventura terrena di Mario Falco è stata segnata da diversi eventi – come la perdita della cattedra universitaria a causa delle leggi razziali³, il sodalizio in-

¹ Mario Falco nacque a Torino l'11 marzo 1884 e morì il 4 ottobre 1943 in Alberone di Ro (Ferrara). Si era laureato a Torino il 7 luglio 1906 con una tesi di diritto ecclesiastico, relatore Francesco Ruffini. ⁰tre ai necrologi di LUIGI SCAVO LOMBARDO, *Mario Falco*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1943, p. 331 (alle pp. 332-333 una bibliografia incompleta del Falco); ARTURO CARLO JEMOLO, *Mario Falco*, *Necrologio*, in *Rivista di diritto privato*, 1943, 6, pp. 3-6; IDEM, *Mario Falco nel XXV anniversario della scomparsa*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1968, 12, pp. 663-667, si vedano gli ampi profili biografici tracciati da FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Falco, Mario*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 44, Treccani, Roma, 1994, pp. 311-316; ID., *Falco, Mario*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattoni, Marco Nicola Miletti, vol. I, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 816-818.

^{si} veda anche l'adespota voce *Falco, Mario*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, II Appendice (1938-1948), A-H, Treccani, Roma, 1948 p. 899.

² Sulla vita e le opere di Francesco Ruffini si vedano FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Ruffini, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 1753-1755; MARIO TEDESCHI, *Il contributo di Francesco Ruffini alla nuova scienza del diritto ecclesiastico*, in ID. (a cura di), *La tradizione dottrinale nel diritto ecclesiastico*, (Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico, 3), Jovene, Napoli, 1994, pp. 89-106; FABIO VECCHI, *Ruffini, Francesco*, in *Dizionario general de derecho canónico*, vol. VII, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 73-77, e la recente monografia di A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Il Mulino, Bologna, 2017.

³ Fu dispensato dal servizio con decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale del 30 novembre 1938 in virtù dei regi decreti legge 17 novembre 1938, n. 1728 e 15 novembre 1938, n. 1779. Il citato provvedimento ministeriale rientra tra le misure amministrative (dirette a rendere possibile la concreta realizzazione dei fini cui tendeva la legislazione razziale) definite «punture di spillo sul corpo del persecuitato» da ARTURO CARLO JEMOLO, *Anni di prova*, Neri Pozza, Vicenza, 1969, p. 141.

tellettuale con Benedetto Croce⁴ e l'amicizia fraterna con Arturo Carlo Jemolo⁵ – ciascuno dei quali permette di cogliere la cifra esistenziale del giurista ebreo.

Del tutto trascurata risulta tuttavia l'analisi del contributo dato dal Falco allo studio del diritto dello Stato della Città del Vaticano⁶, contributo tutt'altro che marginale anche se offerto in opere minori⁷, cui va aggiunta la trattazione delle problematiche giusvaticane nelle varie edizioni del celebre *Corso di diritto ecclesiastico*⁸.

Professore di diritto ecclesiastico nelle Università di Macerata, Parma⁹ e Milano¹⁰, Mario Falco ha lasciato un segno indelebile nella cultura ecclesiasticista e canonistica italiana, spendendo tutte le sue energie in un fecondo magistero accademico (stroncato nel 1938 dalle leggi razziali), comprendente anche l'insegnamento per incarico di numerose discipline: storia del diritto italiano, istituzioni di diritto romano, diritto coloniale, diritto canonico e storia del diritto romano¹¹.

⁴ Si vedano le lettere di Benedetto Croce a Mario Falco pubblicate a cura di MARIA VISMARA MISSIROLI, *Cultura giuridica e vita civile nelle voci di un'altra Italia*, in *Nuova Antologia*, 2000, pp. 5-24.

⁵ La genesi dell'amicizia può essere ricostruita grazie a ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. I (1910-1927), t. II (1928-1943), entrambi a cura di MARIA VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2005-2009.

⁶ Lo stesso ARTURO CARLO JEMOLO, *Anni di prova*, cit., pp. 69-70, rievocando gli anni della Grande Guerra affermerà: «fu attraverso il *tu* dei sottotenenti che il mentore che Ruffini mi aveva dato, l'assistente Mario Falco, severo ed acuto revisore della mia dissertazione di laurea e dei miei primi scritti, correttissimo ed elegantissimo giovane signore che m'incuteva una certa soggezione, si mutò nel carissimo, fraterno amico, più che amico fratello maggiore, creandosi un legame di affetto che si è continuato nei nostri figli e forse proseguirà nella terza generazione».

⁷ Un riferimento si rinviene in FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Mario Falco tra esperienza giuridica e impegno religioso*, [apparso in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, 1, pp. 295-303, ora] in ID., *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, a cura di ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI e GIANCARLO MORI, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 142-143.

⁸ Indicate nel prosieguo del presente lavoro.

⁹ Il Corso fu pubblicato dalla Cedam di Padova tra il 1930 ed il 1938.

¹⁰ Nella lettera di Francesco Ruffini a Mario Falco del 6 settembre 1930, il *Corso di diritto ecclesiastico* viene definito dal maestro «il primo trattato scientifico del nuovo diritto ecclesiastico italiano». Cfr. MARIA VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, 1, p. 282:

⁹ Sull'insegnamento parmense del Falco cfr. FRANCO EDOARDO ADAMI, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle Università emiliane*, in MANLIO MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 78-79; GIANCARLO ANELLO, *L'insegnamento del diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Parma*, *ivi*, pp. 239-240.

¹⁰ Sul periodo milanese di Mario Falco si veda LUCIANO MUSSELLI, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico dall'Unità d'Italia nelle università delle metropoli del nord (Genova, Torino, Pavia, Milano, Padova, Trieste)*, *ivi*, pp. 42-43; ENRICO VITALI, *Mario Falco, Cesare Magni e Luigi De Luca maestri nell'Università di Milano*, in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 197-201.

¹¹ Cfr. GIORGIO FELICIANI, *Il contributo di Mario Falco alla scienza del diritto ecclesiastico e canonico*,

Un magistero accademico e di ideali il cui influsso – dopo la prematura morte – non è rimasto circoscritto agli ambienti universitari ma è andato ben oltre, divenendo quello di Mario Falco uno dei nomi più citati in seno all'Assemblea costituente¹².

L'apporto del Falco «alle direttive della disciplina» ecclesiasticistica e le «note dominanti del suo indirizzo» - come emerge dalla vastità delle tematiche affrontate – sono state magistralmente riassunte da Jemolo: «separazione della storia dalla costruzione giuridica, separata esposizione del diritto della Chiesa e di quello dello Stato, per entrambi costruzione sistematica non mescolata di elementi politici. Si avverte in lui la formazione crociana; quelli giuridici sono pseudo-concetti [...]. Conoscitore profondo del diritto della Chiesa. Come esegeta ed interprete del diritto italiano, sostenitore della sovranità dello Stato; si rifà spesso alla formazione delle leggi anteriori al Concordato, a ciò che nella mente degli autori volevano significare. Dove tratta il diritto matrimoniale concordatario, sostiene la tesi che lo Stato non abbia rinunciato a far valere, anche per i matrimoni canonici con effetti civili, i capisaldi del proprio ordine pubblico»¹³.

Falco visse la stagione del nuovo diritto ecclesiastico italiano, che va dalla prolusione palermitana di Francesco Scaduto del 1884 agli albori del 1929. Iniziò a vivere anche la seconda stagione, inaugurata dai Patti Lateranensi¹⁴. Siamo pur sempre in «*anni in cui aleggia ancora il ricordo del Risorgimento e, se con il 1929 cambia il disegno, la lacerazione di fondo resta come una costante della politica e della legislazione italiana, anzi si recupera la frattura iniziale del processo risorgimentale italiano e, attraverso il riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa da parte dello Stato, il diritto ecclesiastico, per il tramite del diritto concordatario, si ricollega con la Conciliazione alla secolare quercia del*

in MARIO TEDESCHI (a cura di), *La tradizione dottrinale nel diritto ecclesiastico*, cit., 1994, pp. 137-152.

¹² Si vedano in particolare gli interventi di Giuseppe Dossetti e di Piero Calamandrei nel dibattito alla Costituente riportati in ALDO CAPITINI - PIERO LACAITA (a cura di), *Stato sovrano e ipoteca clericale. Gli atti dell'Assemblea costituente sull'art. 7*, Lacaita, Manduria-Perugia, 1959, *passim*, ed in ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984)*. *Dibattiti storici in Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2009, *passim*.

¹³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Falco Mario*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. VI, Utet, Torino, 1960, p. 1123. Cfr. altresì ID., *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, II ed., Giuffrè, Milano, 1969, p. 161.

¹⁴ Sulle predette stagioni si veda CESARE MAGNI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano 1839-1939*, vol. VI, Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, 1939, pp. 357-385, e le recenti ricostruzioni di MARCO VENTURA, *Diritto ecclesiastico*, in ALBERTO MELLONI (a cura di), *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 721-728, e di CARLO FANTAPPIÈ, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, App. VIII *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Treccani, Roma, 2012, pp. 717-724.

diritto canonico, mentre il matrimonio entra nel diritto ecclesiastico, ampliandone la portata e colmando quell'iniziale esiguità dei cultori di tale disciplina, che costrinse le Facoltà a coprire l'insegnamento per incarico»¹⁵.

Un nuovo corso era segnato nella storia d'Italia, una nuova generazione di canonisti ed ecclesiasticisti si affacciava nell'accademia¹⁶, nuove materie giungevano alla cognizione dei giudici. Sarà in questo clima fortemente rinnovato che nascerà l'esigenza di aggiornare il vecchio e monumentale «*Digesto Italiano*»¹⁷, conclusosi nel 1921, con una nuova e più armoniosa enciclopedia giuridica che assumerà il nome di «*Nuovo Digesto Italiano*»¹⁸ ed alla quale parteciperà Mario Falco¹⁹.

Significativa la testimonianza offerta dall'epistolario di Jemolo²⁰ sulla genesi delle voci redatte dal Falco per il *Nuovo Digesto italiano*. In una lettera del 9 marzo 1935 si fa riferimento alla voce *Mario Falco*²¹ redatta, naturalmente, dall'amico Jemolo:

«Il P.[rimo] Pres.[idente] D'Amelio, che con altra lettera ha preso atto della tua rinuncia ad affrancazione dei censi ed a prestazioni fondiari, con questa mi scrive nei termini che vedi della voce Ruffini. Una colonna mi pare troppo: io ho Mario Falco (tua data di nascita: ricordo primavera '84, ma non so di più) e mi atterrò alla misura in cui tu ti atterrai per quella di R.[uffini]. Ma nell'economia generale del lavoro penserei che i dati biogra-

¹⁵ GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica nei secoli XIX e XX*, in ID. (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Eum, Macerata, 2011, p. 11.

¹⁶ Sul punto si rinvia a SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, Giuffrè, Milano, 1979, *passim*.

¹⁷ MATTEO CARNÌ, *Diritto ecclesiastico e ius canonicum nel «Digesto italiano» Utet (1884-1921)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ed in *Studi in onore di Mario Tedeschi*, [in corso di pubblicazione].

¹⁸ Cfr. MARIANO D'AMELIO, *Presentazione*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. I, U.T.E.T., Torino, 1937, pp. IX-XIV.

¹⁹ MARIO FALCO, *Accordi lateranensi*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. I, Utet, Torino, 1937, pp. 86-91. Questa voce sarà aggiornata da ARNALDO BERTOLA, *Accordi lateranensi*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. I, t. 1, Utet, Torino, 1957, pp. 149-156. Le altre voci scritte dal Falco per il *Nuovo digesto italiano* sono: *Anima (Disposizioni a favore dell')*, *ivi*, vol. I, cit., pp. 448-453; *Codex Iuris Canonici*, *ivi*, vol. III, Torino, 1938, pp. 224-225; *Comunità israelitiche*, *ivi*, pp. 568-574; *Concordato ecclesiastico*, *ivi*, pp. 650-660; *Corpus Iuris Canonici*, *ivi*, vol. IV, Torino, 1938, pp. 280-281.

²⁰ La partecipazione di Falco all'*Enciclopedia italiana* fondata da Giovanni Treccani si veda FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Mario Falco e la cultura italiana del suo tempo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, pp. 226-229.

²¹ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., pp. 393; 327-328; 345.

²¹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Falco Mario*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. V, Utet, Torino, 1938, p. 779. La voce sarà ripubblicata, con integrazioni, nel *Novissimo digesto italiano*.

fici andrebbero ristretti»²².

2. *Giuristi ebrei tra diritto canonico e diritto vaticano: Mario Falco e Federico Cammeo*

L'importanza del contributo di Mario Falco al diritto canonico ed ecclesiastico può essere compresa solo se si prende atto delle stagioni del diritto ecclesiastico vissute dal giurista ebreo.

Paolo Grossi ha giustamente evidenziato come nel periodo anteriore alla fioritura canonistica italiana degli anni 30 si stagliassero solamente «la personalità di Francesco Ruffini, il cui testo splendido sui diritti di libertà offusca ingiustamente una sua riflessione canonistica di fine secolo [...] e il volume tutto nuovo di un suo discepolo, Mario Falco, in cui si opera il tentativo di una lettura critica del *Codex* e anche una sua originale lettura con occhiali squisitamente pandettistici»²³.

Ruffini stesso, scrivendo nel 1924 all'allievo, afferma che Falco «è, dopo il Gasparri, colui che conosce più a fondo il nuovissimo *Codex iuris canonici*»²⁴.

Non si tratta di un giudizio privo di obiettività, poiché compromesso dal rapporto maestro-allievo. È un giudizio pregnante, oggettivamente ineccepibile poiché – rispetto a tutti i coevi commentari – l'*Introduzione allo studio del Codex Iuris Canonici*²⁵ del Falco è un'opera che «risulta di notevole attualità soprattutto a causa della singolare attenzione riservata al processo di formazione della prima codificazione in forma moderna del diritto della Chiesa»²⁶.

Se i canonisti esteri hanno apprezzato l'opera del Falco (come il gesuita belga Joseph Creusen), in Italia essa è stata duramente criticata mettendo

²² ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., pp. 296-297.

²³ PAOLO GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 266-267.

²⁴ La lettera è edita in MARIA VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 265.

²⁵ MARIO FALCO, *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, Bocca, Torino, 1925.

²⁶ GIORGIO FELICIANI, *Mario Falco e lo studio del «nuovo» diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, p. 236.

⁵⁰La formazione del Codice pio-benedettino si veda la completa ricostruzione offerta, anche sulla base di un notevole scavo archivistico, da CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. II *Il Codex Iuris Canonici (1917)*, Giuffrè, Milano, 2008.

in risalto la notevole dipendenza di Falco da Ulrich Stutz²⁷ e dal maestro Francesco Ruffini²⁸.

Desto stupore che l'unico lavoro sistematico sul *Codex Iuris Canonici* del 1917, scritto dall'ebreo Mario Falco, non sia menzionato all'interno della monografia di Federico Cammeo – anch'egli ebreo – dedicata all'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano.

Non si tratta di un aspetto marginale e poco significativo. Le lettere di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco sono una miniera di notizie dettagliate che testimoniano la gestazione della legislazione vaticana, ma non offrono indicazioni precise sui reali rapporti (accademici e professionali) o sull'amicizia tra Falco e Cammeo.

Ritengo che il silenzio di Cammeo sull'opera del Falco possa essere dovuto alle direttive della Santa Sede impartite a Cammeo dall'amico Francesco Pacelli²⁹, Consigliere generale dello Stato Città del Vaticano e fratello del cardinale Eugenio, futuro Papa Pio XII.

Non si dimentichi che nella recensione della *Civiltà Cattolica* all'opera del Falco era stata evidenziata la dipendenza dell'allievo Falco dal maestro Francesco Ruffini, noto per le sue posizioni nei confronti della Santa Sede³⁰.

Uno scavo documentario negli archivi della Santa Sede potrebbe forse gettar luce in merito al silenzio del giurista Federico Cammeo - che peraltro aveva insegnato per incarico diritto canonico nell'Università di Cagliari dal 1901 al 1906³¹ – sul capolavoro di Mario Falco.

Il riferimento a Federico Cammeo «legislatore vaticano» è frequente nel carteggio tra i due allievi di Ruffini. Il 3 luglio 1929, all'indomani dello scambio delle ratifiche, Jemolo scriveva a Falco:

«Hai avuto il supplemento degli Acta (non è stato distribuito agli abbonati o almeno io non l'ho ricevuto) con le leggi dello S.[tato] della C.[ittà] del Vaticano? ci si sente la mano maestra di Cammeo: ma in qualche punto per forze di cose si ha una vaga impressione di comicità. Perché mai hanno

²⁷ ULRICH STUTZ, *Der Geist des Codex juris canonici*, Verlag, Stuttgart, 1918.

²⁸ Si veda la ricostruzione offerta da ROMEO ASTORRI, *L'«Introduzione» del Falco nel dibattito sulla codificazione*, in MARIO FALCO, *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, a cura di GIORGIO FELICIANI, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 67-72.

²⁹ Cfr. la voce curata da MICHELE MACCARRONE, *Pacelli, Francesco*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. IX, Ente per l'enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, Città del Vaticano, 1952, coll. 502-503. Nella stessa opera compare la voce *Cammeo, Federico*, redatta da ALBERTO SCOLA (VOL. III, 1949, col. 441). Non si rinviene invece una voce dedicata a Mario Falco.

³⁰ Cfr. *La civiltà cattolica*, 1925, II, p. 446.

³¹ GIUSEPPE MORBIDELLI, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale e di vita*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 22 (1993), [Per Federico Cammeo], p. 36.

scelto il 9 come numero tipo (molte sino a 9 o 18 mila lire, ecc.)?»³².

Come confermato dal *Diario della Conciliazione*, il 23 febbraio 1929 papa Pio XI conferiva l'incarico al marchese Francesco Pacelli «di approntare il progetto di sistemazione dello Stato Vaticano, della legislazione ecc.» autorizzandolo ad avvalersi «della collaborazione del Prof. Cammeo»³³. Il marchese Pacelli rimarrà a Firenze dal 3 al 5 marzo «con tre lunghe sedute col Prof. Cammeo, durante le quali [compilano] le quattro leggi per la Città del Vaticano [...]»³⁴. Ulteriori incontri tra i due illustri artefici della legislazione vaticana si terranno il 16 marzo «per discutere su vari punti dei progetti di legge»³⁵ e «per la revisione dei testi dei progetti di legge per la città del Vaticano»³⁶.

La vita del Cammeo viene dunque investita della «grossa fatica dell'ordinamento positivo del nuovo Stato della Città del Vaticano» che – come puntualmente evidenziato da Paolo Grossi – «resta però nella linea dell'opera sua una parentesi felice ma pur sempre una parentesi»³⁷, che si chiuderà con la pubblicazione del celebre volume dedicato all'*Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*³⁸.

Come giustificare l'interesse di Cammeo per il diritto del nuovo Stato enclave³⁹? Oltre che nell'amicizia con Francesco⁴⁰ ed Eugenio Pacelli, e

³² ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 115.

³³ FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione*, con verbali e appendice di documenti, a cura di MICHELE MACCARRONE, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959, p. 129.

³⁴ *Ivi*, p. 131.

³⁵ *Ivi*, p. 132.

³⁶ *Ivi*, p. 140.

³⁷ PAOLO GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 141.

³⁸ FEDERICO CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Bemporad, Firenze, 1932.

^{Di} recente è apparsa la Ristampa anastatica con presentazione del card. ANGELO SODANO, e con Appendici di GIUSEPPE DALLA TORRE, PIERO ANTONIO BONNET, GIANLUIGI MARRONE, NICOLA PICARDI, GERALDINA BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005.

³⁹ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Mario Falco e la cultura italiana del suo tempo*, cit., p. 220, evidenzia giustamente che la collaborazione di Cammeo all'opera di costruzione dell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano non fu dovuta a deleghe del regime fascista.

⁴⁰ Nella dedica del volume a Francesco Pacelli, datata significativamente l'11 febbraio 1932, Cammeo scriveva: «Caro Pacelli, consenti che io ti dedichi questo libro. Avresti dovuto scriverlo te, che, preparato con ottimi studi di diritto pubblico, hai, sotto le Sovrane Direttive, tanto saggiamente operato per la legislazione dello Stato della Città del Vaticano. Saresti riuscito a sistemare il contenuto assai meglio di me e ne avresti sempre interpretato rettamente lo spirito che io, per mia manchevolezza e per difetto di dati esplicativi, dubito di non avere spesso inteso bene e posso temere, qualche volta, di avere addirittura tradito. Ma è accaduto che, distratto da molte e delicate occupazioni, tu non abbia pensato a questa impresa, e che essa mi abbia sedotto per le sue difficol-

nelle consulenze prestate per la Santa Sede dovute alla sua grande fama di giurista, le ragioni di una dedizione totale alla creazione dell'ordinamento giuridico vaticano devono essere ravvisate anche nel metodo comparatistico che Cammeo – pur non potendo essere considerato un comparatista – ha costantemente utilizzato nell'intero corso della sua attività scientifica, contrassegnata da una continua curiosità intellettuale⁴¹.

Valga quanto affermato dallo stesso Cammeo in un articolo apparso nel 1931 sulla *Rivista di diritto pubblico*:

«agli effetti dello studio del diritto comparato è da rilevare che non solo nelle materie laiche si è in larga misura mantenuta in vita la legislazione italiana, ma anche quando sono state emanate norme speciali, essa è stata tenuta presente, per correggerla, o completarla, o, in via di necessaria antitesi, modificarla. L'esame del diritto vaticano offre quindi materia di continuo raffronto con quello del Regno, e dal paragone possono trarsi conclusioni istruttive per la interpretazione di entrambi. Poiché, d'altronde, il diritto italiano si riannoda, specie in questi istituti essenziali che trovasi riprodotti nello S.C.V., agli ordinamenti giuridici degli altri Stati civili, la comparazione, non di rado, può estendersi a sfera più ampia»⁴².

Lo scambio epistolare tra gli allievi di Ruffini offre anche uno spaccato di vita accademica. Scrivendo a Falco da Bologna il 10 giugno 1932 Jemolo chiedeva:

«Hai avuto l'Ordinamento dello S.[tato] C.[ittà del] V.[aticano] del Cammeo? a me non lo ha mandato, e non l'ho visto per la verità arrivare ad altri. Vuol dire che lo leggerò in biblioteca!»⁴³.

L'accettazione, da parte del Cammeo, del gravoso incarico di redigere la legislazione vaticana sicuramente rispondeva, oltre che a interessi legati alla professione e all'accademia, anche alla coscienziosa convinzione che l'opera fosse veramente utile alla missione della Santa Sede ed al fine dello Stato Città del Vaticano⁴⁴.

tà. Perché, ormai, il libro l'ho fatto io, come meglio ho potuto, lascia almeno che, in questo fausto giorno, lo ponga sotto l'auspicio del tuo nome e ti dia così un segno, quantunque imperfetto, della mia amicizia. Credimi affettuosamente tuo: F. Cammeo / Firenze, 11 febbraio 1932 -X / Al Signor Marchese Prof. Avv. Francesco Pacelli».

⁴¹ Sul punto si rinvia a MARIO P. CHITI, *Federico Cammeo comparatista*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 22 (1993), [Per Federico Cammeo], pp. 531-546.

⁴² FEDERICO CAMMEO, *Per la sistemazione e l'interpretazione dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1931, 1, p. 114.

⁴³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 223.

⁴⁴ Sulla strumentalità e funzione di servizio dello Stato Città del Vaticano nei confronti della Santa Sede cfr. CARLO CARDIA, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato del Laterano a Giovanni Paolo II*, in

In sostanza può valere anche per Federico Cammeo quanto ebbe a dire Ruffini il 24 luglio 1932 scrivendo a Falco:

«Nelle condizioni presenti dell'animo mio ho bisogno di trovarmi di fronte a uomini concreti, oppure a questioni spirituali di un ordine superiore a semplicemente giuridico. Lei lo può capire meglio di chiunque, che ha trovato nella elaborazione e sistematizzazione del nuovo Diritto circa il Culto Israelitico, qualcosa che risponde, certamente, non soltanto al suo sapere giuridico, ma anche ad alcune delle nobili voci tra le più profonde dell'anima sua»⁴⁵.

Nella vita vissuta dai due giuristi ebrei le *nobili voci dell'anima* saranno soffocate dall'iniquità delle leggi razziali.

Cammeo è stato definito «uomo d'ordine e rispettoso della legalità», un uomo che «in realtà non avversò il fascismo, e anzi giunse, nel periodo del consenso, a donare alla Patria la medaglia commemorativa della sua collaborazione alla formazione dell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, cui pur tanto teneva», una medaglia di cui si scoprì in seguito che l'oro era solo nella patina⁴⁶!

Cammeo e Falco si configurano dunque come «non avversari del fascismo, anche se certamente non “uomini di regime”»⁴⁷.

La parabola esistenziale di Federico Cammeo è stata ben delineata da Giuseppe Morbidelli in un ritratto di cui giova riportare integralmente il testo affinché non si perda la memoria dei giuristi vittime del fascismo:

«Consulente della Santa Sede, principe del Foro, maestro indiscusso e venerato, Accademico d'Italia, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, tutto ad un tratto si trovò senza professione, senza cattedra, espulso dalle Accademie; non poteva frequentare neppure le biblioteche, non poteva più pubblicare. E tutti coloro che il giorno prima lo ossequiavano ora gli si allontanavano o incontrandolo facevano finta di non conoscerlo come

PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di CARLO CARDIA, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 22-29.

⁴⁵ MARIA VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 289.

⁴⁶ «molo si era congratolato con l'amico Falco «per essere diventato l'avv. Pacelli n. 2, incaricato di curare il secondo concordato, quello con la confessione israelitica». Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 103. La lettera è datata 10 aprile 1929.

⁴⁷ GIUSEPPE MORBIDELLI, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale e di vita*, cit., pp. 47-48; 102.

⁴⁸ Così FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Mario Falco e la cultura italiana del suo tempo*, cit., p. 220.

⁴⁹ «L'atteggiamento di Federico Cammeo e Mario Falco nei confronti del fascismo manca ad oggi un'indagine completa. Per quanto riguarda Jemolo si veda CARLO FANTAPPIÈ, *Il conflitto della fedeltà. Arturo Carlo Jemolo e il fascismo*, in ITALO BIROCCHI - LUCA LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma TrE-Press, Roma, 2015, pp. 159-190.

fosse un appestato: è proprio il caso di dire, dal servo encomio al codardo oltraggio. Un destino crudele: la legge che Cammeo aveva sempre studiato e venerato, che stava a fondamento di ogni suo ragionamento, scientifico o forense, di punto in bianco lo toglieva dal mondo o peggio, lo privava di tutto ciò per cui aveva speso una vita»⁴⁸.

Si rinviene altresì una non casuale *damnatio memoriae* nella voce di Orio Giacchi sulla Città del Vaticano apparsa nel *Dizionario di politica* edito da Giovanni Treccani a cura del Partito Nazionale Fascista. L'allievo di Vincenzo Del Giudiceneon citerà le opere di Cammeo dedicate alla Città del Vaticano, così come quella di Donato Donati altro giurista ebreo⁴⁹, nella nutrita bibliografia in calce alla lemma *Vaticano*⁵⁰.

Sorte analoga a quella di Cammeo ebbe Mario Falco che sarà escluso da ogni collaborazione editoriale. Si pensi alla mancata partecipazione – a seguito dei divieti derivanti dalle leggi razziali – alla raccolta di scritti pubblicati dall'università Cattolica del Sacro Cuore per il decennale della Conciliazione tra Italia e Santa Sede⁵¹, al pari di Arturo Carlo Jemolo e di Vincenzo Del Giudice⁵², quest'ultimi a causa degli attriti avuti con padre Agostino Gemelli.

Nel rievocare la figura di Falco nel venticinquesimo della scomparsa, Arturo Carlo Jemolo ha fatto esplicito riferimento ai «voltagabbana, ai professori ed avvocati che, amici od allievi devoti fino al giorno prima, fingevano di non vederlo incontrandolo per la via, agli ebrei che cercavano ascendenti ariani», ricordando altresì di avergli bloccato una lettera «bellissima letterariamente e sdegnatissima, scritta ad un alto magistrato che dirigeva un'enciclopedia giuridica, la quale aveva sì stampato una sua voce preparata da gran tempo, ma omettendone la firma»⁵³.

⁴⁸ GIUSEPPE MORBIDELLI, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale e di vita*, cit., p. 101, che riprende in parte il ricordo tracciato da Piero Calamandrei.

⁴⁹ DONATO DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, Cedam, Padova, 1930.

⁵⁰ ORIO GIACCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito Nazionale Fascista, vol. IV, Treccani, Roma, 1940, pp. 590-596.

⁵¹ *Chiesa e Stato. Studi storico e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, vol. I *Studi storici*; vol. II *Studi giuridici*, Vita e Pensiero, Milano, 1939.

⁵² Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo e Del Giudice all'Università Cattolica del Sacro Cuore*, in *Id.*, *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 113.

⁵³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Mario Falco nel XXV anniversario della scomparsa*, cit., p. 667.

¹¹ riferimento potrebbe essere a Mariano D'Amelio direttore del *Nuovo digesto italiano*. Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., pp. 414-415.

3. Mario Falco e lo studio del diritto vaticano

L'interesse di Falco per lo studio dello Stato della Città del Vaticano e del suo diritto derivò sicuramente dalle sollecitazioni del maestro Francesco Ruffini, oltre che da personali interessi culturali dovuti ad una vivace curiosità intellettuale. Nel luglio del 1929 il senatore Ruffini scriveva a Falco avanzando una peculiare richiesta:

«attendo da Lei e dall'ottimo Jemolo (che scrive a mio Figlio di voler mettersi attorno al nuovo diritto), lumi e dati. Io provo una tale avversione a tutto questo, che non me la sento di cimentarmi. Sono troppo vecchio; ed è bene che loro guidino ora ed aiutino me»⁵⁴.

L'invio al Ruffini di materiale dottrinale relativo allo Stato Città del Vaticano ad opera di Jemolo e Falco spinse l'illustre senatore a cimentarsi in un denso scritto di considerazioni critiche sullo Stato enclave⁵⁵.

Il maestro scriveva ancora all'allievo l'8 ottobre 1931, inviando l'estratto appena pubblicato:

«Unisco una breve *Nota*. Ho rotto il mio voto di non scrivere nulla sulla nuova materia, rimettendomi (se ne ricorda?) a Lei ed al nostro buon Jemolo. Ma ora che l'idillio è rotto, e che se le stanno picchiando di santa ragione, comincio a prenderci anch'io un po' di gusto»⁵⁶.

Se si eccettuano alcuni scritti minori dedicati, in tutto o in parte, a tematiche giusvaticane⁵⁷, un significativo e sistematico approccio di Mario Falco al diritto vaticano si ha nel *Corso di diritto ecclesiastico*, fortunato manuale che conobbe ben quattro edizioni.

Come evidenziato da Silvio Ferrari, si tratta di un corso di diritto ecclesiastico «quasi esclusivamente dedicato all'esposizione della normativa», dunque un' «impostazione coerente con le convinzioni scientifiche dello

⁵⁴ MARIA VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 280.

⁵⁵ FRANCESCO RUFFINI, *Lo Stato della Città del Vaticano. Considerazioni critiche*, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, 66 (1931), ripubblicato in ID., *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da MARIO FALCO, ARTURO CARLO JEMOLO, EDOARDO RUFFINI, vol. I, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 295-326.

⁵⁶ MARIA VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 285.

⁵⁷ MARIO FALCO, *La natura giuridica degli accordi lateranensi e le loro relazioni*, in *Temi emiliana*, 1929, pp. 118-125; ID., *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, vol. I, Società editrice del «Foro Italiano», Roma, 1931, pp. 405-415; ID., *The legal position of the Holy See before and after the Lateran Agreements*, Oxford University Press, Oxford, 1935; ID., *Accordi lateranensi*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. I, Utet, Torino, 1937, pp. 86-91.

studioso piemontese e, in particolare, con la sua più volte ribadita volontà di “tener separata la storia dalla dogmatica”». Tale coerenza si traduce in un tecnicismo giuridico che «si prestava ugualmente bene ad occultare il proprio assenso alle premesse ideologiche del dato normativo che ad organizzare una linea difensiva contro interpretazioni imperniate su uno “spirito della legge” che non si condivideva»⁵⁸.

Pur non potendo essere ufficialmente utilizzato come testo nelle Università italiane a seguito delle leggi razziali, il *Corso di diritto ecclesiastico* di Falco rimaneva un’opera fondamentale nelle biblioteche giuridiche «per la preparazione dei candidati di quei concorsi pubblici in cui è richiesta la conoscenza del diritto ecclesiastico. I giovani che, tra il 1938 e il 1942, si sono preparati ai concorsi per uditore giudiziario trovavano utile per la loro preparazione il testo del Falco, piuttosto che altri sussidi didattici»⁵⁹.

Il corso di Mario Falco – specialmente l’edizione del 1930-1932 – rappresenta «l’ultimo grande manuale, che racchiude insieme l’esposizione del diritto canonico e del diritto ecclesiastico [...]. Da allora in poi le due discipline vanno ciascuna per la propria strada, anche se le intersezioni e sovrapposizioni – tanto a livello dei docenti che della loro produzione scientifica – restano frequenti»⁶⁰.

A porre le basi per la separazione delle due materie nell’insegnamento fu dunque Mario Falco il quale, pur considerando nella trattazione il diritto canonico separatamente dal diritto ecclesiastico, aveva esposto per ambedue le materie il diritto vigente, dedicandosi «alla elaborazione dei concetti giuridici positivi e alla costruzione di ambedue i sistemi»⁶¹.

Nella prima edizione del *Corso di diritto ecclesiastico*, in un unico volume, la trattazione del diritto canonico e del diritto ecclesiastico sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda parte del volume⁶².

La tematiche di diritto vaticano vengono affrontate sia nella parte canonistica che in quella ecclesiasticistica.

Giova evidenziare come la preoccupazione maggiore di Mario Falco, nella trattazione delle materie *de quibus*, sia stata quella di fugare ogni equi-

⁵⁸ SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, cit., pp. 147-148.

⁵⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Mario Falco e Cesare Magni: ecclesiasticisti a Milano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, pp. 207-208.

⁶⁰ SILVIO FERRARI, *Quale futuro per il diritto ecclesiastico?*, in MANLIO MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l’Unità d’Italia*, cit., pp. 274-275.

⁶¹ MARIA VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L’insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall’unità al Vaticano II*, Cedam, Padova, 1998, p. 84.

⁶² A partire dalla II edizione l’Autore dedicherà a ciascuna disciplina un apposito volume.

voco. L'armonica sistematica della trattazione spinge l'illustre giurista ad evidenziare che:

«in séguito alla stipulazione degli accordi del Laterano, occorre innanzi tutto, al solo scopo di escludere un possibile errore, distinguere il diritto della Città del Vaticano dal diritto della Chiesa. Il primo rimane affatto fuori della nostra indagine; esso è il diritto di uno Stato estero, rilevante o irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano, così come è rilevante o irrilevante il diritto di qualunque Stato estero. Quanto al diritto della Chiesa, il concordato non contiene una disposizione testuale, ma il valore ad esso attribuito emerge dal complesso delle sue pattuizioni, e in particolare da quelle contenute negli articoli 1, 2, 5 e 34 [...]»⁶³.

La precisazione è puntuale e dimostra la chiarezza espositiva del Falco. Una lettura del periodo testé riportato che prescindesse tuttavia dalla conoscenza dell'intero manuale del Falco potrebbe indurre a considerare non trattate nel *Corso* le tematiche di diritto vaticano.

In realtà una disamina completa del *Corso* rivela invece come Mario Falco – al di là della esposizione della natura e delle prerogative del Romano Pontefice come sovrano temporale – abbia trattato alcune specifiche tematiche di diritto vaticano. Si pensi alla legge fondamentale della Città del Vaticano, alle fonti del diritto vaticano, alla cittadinanza vaticana e al soggiorno nello Stato, alla bandiera, agli organi principali del governo, alla patrimonialità dello Stato vaticano, e via dicendo. Siffatte tematiche sono affrontate però nella parte dedicata al diritto canonico⁶⁴ e, a partire dalla seconda edizione, nel primo volume solitamente destinato allo *ius canonicum*⁶⁵.

Nella parte ecclesiasticistica del *Corso*, Mario Falco affronta l'analisi del Trattato lateranense in relazione al Concordato⁶⁶, precisando più avanti che: «in una esposizione di diritto ecclesiastico italiano la costituzione della Città del Vaticano deve essere studiata solo in quanto lo Stato italiano, allo scopo di eliminare il dissidio con la S. Sede e di assicurarle la condizione da essa ritenuta indispensabile per l'adempimento della sua funzione spirituale, ha

⁶³ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [I ed.], Cedam, Padova, 1930, pp. 313-314; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, II ed. accresciuta e aggiornata, vol. II *Diritto ecclesiastico italiano*, Cedam, Padova, 1933, p.23; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II *Diritto ecclesiastico italiano*, IV ed. accresciuta e ampliata, Cedam, Padova, 1938, p. 31.

⁶⁴ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [I ed.], cit., pp. 98-100.

⁶⁵ ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, II ed. accresciuta e aggiornata, vol. I *Introduzione diritto canonico*, Cedam, Padova, 1933, pp. 113-118; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, II ed., vol. I *Introduzione diritto canonico*, ristampa aggiornata, Cedam, Padova, 1935, pp. 113-118.

⁶⁶ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [I ed.], cit., pp. 304-312; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, II ed., vol. II, cit., pp. 11-20; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, IV ed., cit., pp. 15-27.

posto gli elementi necessari al sorgere del nuovo Stato e lo ha riconosciuto»⁶⁷.

Nella disamina delle prerogative del pontefice e della Santa Sede, Falco fornisce dunque una esaustiva trattazione delle problematiche vaticane – molte delle quali sempre attuali ed alla base di un fiorente e recente filone dottrinale⁶⁸ – tra le quali si annoverano il regime di piazza di San Pietro, le dotazioni fornite dall'Italia, l'esercizio della giurisdizione, gli immobili extraterritoriali e – sul terreno patrimoniale – le concessioni mobiliari e immobiliari⁶⁹.

4. Mario Falco e il diritto commerciale vaticano

In occasione della *festschrift* per Cesare Vivante, maestro del diritto commerciale, Mario Falco volle onorare l'illustre cattedratico con un contributo di stretto diritto vaticano relativo alla branca giuridica prediletta dall'onorato.

Falco concepì un denso saggio dedicato a *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*⁷⁰, di cui è fatta menzione nella lettera scritta da Jemolo il 16 luglio 1930:

«Grazie della nota sul dir.[itto] comm.[erciale] dello S.[tato] C.[ittà del] V.[aticano]: non vi ho poi letto quella noticina semipolemica che mi avevi preannunciata»⁷¹.

Si tratta di un contributo specifico, rimasto pressoché sconosciuto⁷², ma in cui si percepisce l'acume giuridico di Mario Falco. Significativa l'apertura – quasi profetica – del saggio:

⁶⁷ *Ivi*, p. 357. Cfr. MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, II ed., vol. II, cit., p. 84; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, IV ed., cit., p. 84.

⁶⁸ Si vedano ad esempio CARLO CARDIA, *L'articolo 6 del trattato del Laterano. Un caso di amnesia giuridica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1997, 1, pp. 25-88; GIUSEPPE DALLA TORRE, *L'extraterritorialità nel Trattato del Laterano*, Giappichelli, Torino, 2016; CARLO CARDIA, *La condizione giuridica ex art. 16 Trattato del Laterano del Pontificio Seminario Lombardo*, in GIUSEPPE DALLA TORRE - PIERO ANTONIO BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2017*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 7-42.

⁶⁹ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [I ed.], cit., pp. 357-363. Cfr. ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, II ed., vol. II, cit., pp. 84-92; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, IV ed., cit., pp. 84-92.

⁷⁰ ID., *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*, cit., [vedi *supra* nota n. 57]

⁷¹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 153.

⁷² Il saggio è citato in PIO CIPROTTI, *Appunti di diritto privato vaticano*, Studium, Roma, 1938, p. 52. Nessun riferimento è contenuto in SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico italiano. Bibliografia 1929-1972*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 100-101, che comunque passa in rassegna altri contributi del Falco di interesse giurivaticano.

«è poco probabile che il diritto commerciale della Città del Vaticano sia destinato ad avere largo sviluppo e possa quindi dar luogo a frequenti questioni; tuttavia presenta anch'esso, come tutte le altre branche del diritto della Città del Vaticano, un notevole interesse sotto l'aspetto formale, essendo fin qui prevalentemente regolato con norme di rinvio e risultando così dalla interferenza di vari ordinamenti giuridici»⁷³.

Siamo negli anni in cui vige il Codice di commercio del Regno d'Italia, richiamato in via suppletiva dall'art. 12 della Legge n. II del 7 giugno 1929 sulle fonti del diritto vaticano⁷⁴, «mediante quel rinvio che suole qualificarsi *ricettizio o materiale*, ancorché pietrificato, per espressa volontà sovrana chiaramente manifestata dal legislatore, in un preciso momento storico»⁷⁵.

Mario Falco, nell'analizzare il richiamo operato dal citato art. 12, si sofferma sulle riserve fatte salve nell'art. 3 della medesima legge vale a dire la non contrarietà «*ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico [...]*».

Per quanto riguarda le norme del diritto commerciale italiano, alle quali si debba negare osservanza perché contrarie a «precetti di diritto divino», Falco sostiene che «tutto si riduce a vedere quali di codeste norme la suprema autorità ecclesiastica in questo momento consideri contrarie o alle leggi poste da Dio nella natura, conoscibili con il lume della ragione, o alle leggi che l'autorità stessa afferma essere state rivelate da Dio a Cristo e agli apostoli oppure costituite da Cristo medesimo. Ora non soltanto non c'è nessuna norma del diritto commerciale oggi vigente in Italia che sia contraria alle poche norme di diritto naturale, che sono richiamate o dichiarate tali dal Codice; ma non sembra neppure che ve ne sia alcuna che possa dirsi in tal senso irrazionale o contraria al diritto naturale. E parimente si deve ritenere che il diritto commerciale italiano non sia considerato oggidì dalla Chiesa come contrario al diritto divino rivelato, non solo perché nemmeno qui si trova nessun conflitto con le norme dichiarate di diritto divino, contenute nel Codice, ma perché la Chiesa ha ormai abbandonato completamente nella materia cambiaria come in quella dell'assicurazione l'applicazione conseguente dei principi di diritto divino relativi alla proibizione degli interessi, e gli stessi scrittori di teologia morale non pongono, riguardo a tali materie,

⁷³ MARIO FALCO, *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*, cit., p. 407.

⁷⁴ L'art. 12, § 2, contiene un riferimento alla Legge vaticana n. V (risalente sempre al 7 giugno 1929) sull'ordinamento economico, commerciale e professionale.

⁷⁵ PIERO ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2009, 4, pp. 533-534.

precetti, ai quali contraddicano le norme del diritto commerciale italiano»⁷⁶.

Dall'analisi delle riserve fatte salve nell'art. 3 con riferimento alla legislazione commerciale italiana e dalla disamina di quanto previsto dall'art. 22 (secondo cui in caso di *lacuna legis* in una controversia civile «il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto di divino e del diritto naturale, nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe se fosse legislatore»), emergono interessanti considerazioni che rivelano la perizia canonistica del Falco così come la sua conoscenza del diritto comparato.

Con riferimento alla terminologia usata negli art. 3 (precetti di diritto divino) e 22 (precetti di diritto divino e del diritto naturale), per Mario Falco «reca poi meraviglia che in una legge elaborata con tanta cura dottrinale si sieno adoprati termini diversi per indicare, a quanto sembra, la stessa cosa»⁷⁷. Oltre alla predetta puntualizzazione sul diritto divino, risulta interessante quanto argomentato dal Falco sul potere del giudice di colmare le lacune delle leggi ex art. 22 della legge sulle fonti del diritto, disposizione che per Falco rievoca la formula dell'art. 1 del Codice civile elvetico ma «sembra anche migliore di quella del Codice svizzero, in quanto, invece della incerta e difettosa direttiva che il giudice debba attenersi “alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevole”, contiene la norma che il giudice debba tener presenti principi giuridici obiettivi»⁷⁸.

5. Mario Falco e il diritto amministrativo vaticano

Desta stupore la nota a piè di pagina in cui Cammeo compie – all'intero della monografia – l'unica citazione di Mario Falco, peraltro in maniera errata. Nella trattazione del diritto commerciale dello Stato vaticano, Cammeo affronta il problema di un'eventuale esistenza di norme italiane in materia commerciale che siano contrarie ai principi di diritto divino o a quelli generali di diritto canonico optando per la soluzione negativa ed affermando

⁷⁶ MARIO FALCO, *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*, cit., p. 411.

⁷⁷ *Ivi*, p. 409. Come puntualmente evidenziato da PIERO ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 547, nota n. 289, la diversità della dizione (vale a dire “diritto divino” e “precetti del diritto divino e del diritto naturale”) negli art. 3 e 22 della (abrogata) Legge 7 giugno 1929 n. II, così come quella presente nella nuova vigente legge sulle fonti (art. 3, § 2, e art. 6 della Legge n. LXXI del 1° ottobre 2008), è una diversità «solo formale e non sostanziale, essendo la seconda formulazione un'endiadi tradizionalmente utilizzata per esprimere lo stesso diritto divino».

⁷⁸ MARIO FALCO, *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*, cit., p. 413.

che «in materia commerciale, poi, si ritiene anche dai teologi morali, che gli interessi sono, in generale, percepibili per il solo fatto di essere autorizzati dalla legge statale»⁷⁹.

A chiusura del periodo appena riportato Cammeo inserisce una nota a piè di pagina in cui cita «Falco, *Le fonti del dir. amm. della Città del Vaticano*, Estr. dagli *Studi in onore del prof. Ranalletti*, Padova, 1930 [...]»⁸⁰. Ritengo che si tratti di un errore nella citazione e ciò per un duplice ordine di motivi. In primis il riferimento dovrebbe essere al contributo di Falco negli studi in onore di Cesare Vivante giacché – *ratione materiae* – è pertinente alla trattazione della materia commerciale. In secondo luogo perché negli studi in onore di Oreste Ranalletti non fu pubblicato alcun contributo di Mario Falco.

È sempre l'epistolario tra gli allievi di Ruffini a gettar lume sulla vicenda, a cominciare della lettera a Falco del 2 aprile 1929 in cui Jemolo comunica: «Ho avuto l'invito per le onoranze a Ranalletti [...]»⁸¹. Sempre da Bologna, il 12 giugno 1929 Jemolo scriveva:

«circa quanto mi scrivesti in ordine alle onoranze Ra.[nalletti]: non fare caso al non essere stato invitato: come in tutte le onoranze di questo periodo, non si sono rivolti che ai titolari di materie affini: ed io debbo aver ricevuto l'invito non come Jemolo ma come incaricato di dir.[itto] costit.[uzionale]. Al tuo posto io collaborerei. Però ricorda che questi volumi per onoranze escono quando escono e che ciò che si pubblica ivi rimane sepolto: quindi non darei cose che rischino d'invecchiare rapidamente né cose cui tenessi molto. Io darò una mezza dozzina di paginette sul concetto di legge costituzionale dopo la legge sul G.[ran] C.[onsiglio] del F[ascismo]»⁸².

Scrivendo il 29 agosto 1929 Jemolo è ancora fiducioso in una partecipazione di Mario Falco:

«De Francesco mi ha lasciato capire che il mio contributo alle onoranze del Ranalletti è il primo giunto, e che gl'invitati si erano riserbati di scrivere durante l'estate: sei dunque sicuramente in tempo»⁸³.

Allo stato attuale della ricerca non è dato sapere se Mario Falco abbia mai mandato a Cammeo un ipotetico saggio (rimasto inedito) sul diritto amministrativo vaticano per la *festgabe* Ranalletti. È più verisimile (e comprensibile) pertanto una svista del Cammeo nel citare il contributo scritto da Falco per

⁷⁹ FEDERICO CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 242.

⁸⁰ *Ibidem*, nota n. 1.

⁸¹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 101.

⁸² *Ivi*, pp. 111-112.

⁸³ *Ivi*, p. 126.

gli studi in onore di Cesare Vivante⁸⁴.

6. Osservazioni conclusive

La disamina delle opere di Mario Falco, unitamente alle testimonianze dirette offerte dal ricco epistolario, ha permesso di individuare – tra gli ordinamenti giuridici studiati dall'allievo di Ruffini – anche quello vaticano, sorto quasi *ex nihilo* per sovrana volontà pontificia a seguito della Conciliazione tra Italia e Santa Sede⁸⁵.

Dall'analisi effettuata non emerge con certezza se Mario Falco abbia mai considerato il diritto vaticano una disciplina autonoma, dotata di un proprio statuto epistemologico, di «principii proprii [...] che individuino la disciplina»⁸⁶, come ebbe modo di esprimersi a proposito del diritto ecclesiastico⁸⁷.

Al di là della legittimità teoretica del problema, la trattazione delle tematiche vaticane frammentata tra le sezioni o i volumi del *Corso* dedicate al diritto canonico ed al diritto ecclesiastico evidenzia la consapevolezza di Mario Falco dell'importanza dell'ordinamento canonico quale prima fonte normativa e primo criterio ermeneutico dell'ordinamento giuridico della *Civitas vaticana*⁸⁸.

Mario Falco – allievo prediletto di Francesco Ruffini⁸⁹ – fu un «giurista completo», pur non esercitando la professione con la dedizione e l'intensità

⁸⁴ Non è sta rinvenuta alcuna errata-corrige nel volume del Cammeo consultato.

⁸⁵ Sullo Stato della Città del Vaticano in generale si vedano MARIO TEDESCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 284-296; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXII, Treccani, Roma, 1994; PIERO ANTONIO BONNET, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pp. 465-480.

⁸⁶ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, IV ed., cit., p. 4.

⁸⁷ Sui problemi teoretici sollevati dalla disciplina del diritto ecclesiastico si rinvia a MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, III ed., Giuffrè, Milano, 2007, *passim*.

⁸⁸ Sul principio, espresso nella Legge n. LXXI del 1° ottobre 2008, cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2009, 4, pp. 465-488.

⁸⁹ Cfr. quanto scritto da Ruffini al Falco il 10 aprile 1923, pubblicato da MARIA VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 264: «Sensibilissimo al gentile ed affettuoso ricordo dell'Allievo prediletto, invia i suoi più cordiali saluti l'ora (60 anni!) vecchio Maestro». Si veda altresì la lettera di Jemolo a Galante Garrone del 19 novembre 1939: «Francesco Ruffini ha seminato e non tutta la sua semenza è andata dispersa [...]. Con Mario Falco si è ritirato dalla cattedra il miglior discepolo [...]», edita in ALESSANDRO GALANTE GARRONE - MARIA CLARA AVALLE, *Arturo Carlo Jemolo da lettere inedite 1913-81*, La Stampa, Torino, 1994, p. 13.

proprie di Federico Cammeo ma redigendo – secondo la più nobile tradizione universitaria – numerosi pareri *pro veritate*, che costituiscono altrettanti saggi giuridici⁹⁰.

L'originale produzione giuridica e la dimestichezza con qualsivoglia branca del diritto sia di derivazione statutale⁹¹ sia di ordine confessionale permettono pienamente di iscrivere il nome di Mario Falco tra i grandi giuristi di origine ebraica che tanto hanno contribuito alla fondazione della scienza giuridica italiana post-unitaria⁹².

La forte presenza del Falco nella cultura del suo tempo – testimoniata dal suo ricchissimo epistolario – dimostra la vicinanza dell'illustre giurista ai più noti esponenti dell'intelligenza e del pensiero italiano del Novecento⁹³.

L'aver ricordato – nel presente breve saggio – il contributo offerto dall'ebreo Mario Falco allo studio del diritto vaticano rappresenta un piccolo gesto per rinsaldare la memoria del «fulgido esempio di quei pochi che nel nome dei loro ideali di libertà, dignità e coerenza interiore, da un lato erano stati costretti a scendere dalle cattedre, dall'altro, però, si erano elevati moralmente molto più in alto»⁹⁴.

⁹⁰ In siffatti termini FRANCESCO FINOCCHIARO, *Mario Falco e Cesare Magni: ecclesiasticisti a Milano*, cit., p. 205.

⁹¹ Falco collaborò anche alla redazione della *Rivista di diritto commerciale* diretta da Cesare Vivante e Angelo Sraffa.

⁹² La partecipazione di Mario Falco alla *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia*, si veda MARIA D'ARIENZO, *Le riviste di diritto matrimoniale in Italia (1934-1968). Il contributo degli ecclesiasticisti e canonisti*, in *Diritto e religioni*, 1/2011, p. 126, nota n. 14.

⁹³ Sul tema si rinvia a SALVATORE MAZZAMUTO, *Ebraismo e scienza giuridica nell'Italia moderna*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1997, 2, I, pp. 355-362. Cfr. anche FABIO FRANCESCHI, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli studi di Roma*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9 dicembre 2014, e, più in generale, GIUSEPPE ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011.

⁹⁴ In tal senso FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Mario Falco e la cultura italiana del suo tempo*, cit., pp. 232-233.

⁹⁵ MASSIMO STIPO, *Presentazione*, in ID. (a cura di), *Studi per il centenario della Giustizia amministrativa (1903) di Cino Vitta*, Tiellemedia, Roma, 2006, p. 21.